



**PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE 2018-2020 DI CUI ALLA L.R. N. 34 DEL
22.11.2004**

**MISURA: “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle Pmi
piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei
Confidi”**

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

Normativa comunitaria:

- Regolamento 1407/2013 della Commissione (c.d. Regolamento “De Minimis”) del 18 dicembre 2013;
- Regolamento 651/2014 Allegato I della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativo alla definizione di PMI;
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Normativa nazionale:

- Decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Legge statale n. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 12, che disciplina il procedimento per l’emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici;
- Il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
- linee guida per l'applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 (Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la politica industriale e la competitività – 22 luglio 2010), e successivi adeguamenti.

Normativa regionale:

- Legge regionale n. 7/05 e s.m.i. sul procedimento amministrativo;
- Legge Regionale n. 34/2004;
- Programma Pluriennale per le Attività Produttive approvato con D.G.R. n. 21-7209 del 13/07/2018 ;
- D.G.R. n. 31-7879 del 16/11/2018 che ha approvato i contenuti generali della Misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle Pmi piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi”,

1. Obiettivo dell'Avviso

La Misura di cui al presente Avviso ha l'obiettivo di rendere più agevole l'accesso al credito per le Pmi piemontesi mediante un intervento di integrazione del fondo rischi dei Confidi operanti sul territorio piemontese che, liberando patrimonio di vigilanza, consenta il rilascio di nuove garanzie in favore delle Pmi aventi sede operativa attiva sul territorio regionale e che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili ammontano ad € 7.000.000,00.

3. Invito a presentare domanda di accesso al Fondo

Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso i Confidi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti nell'elenco degli Intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa Banca d'Italia.
- avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- dichiarare una scaletta di commissioni da cui emerga un beneficio per le Imprese a cui verrà concessa la garanzia;
- essere in regola con gli obblighi contributivi nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

4. Criteri e modalità di ripartizione delle risorse tra i Confidi

Le risorse vengono ripartite tra i Confidi che abbiano positivamente superato l'istruttoria di cui al presente Avviso, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota del 50% viene attribuita in base al numero di PMI socie di ogni Confidi, con sede operativa in Piemonte, al 31/12/2017, risultanti dall'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
- b) una quota del 50% viene attribuita ai Confidi in base alla media dello stock valore residuo garanzie in essere - a valere sul patrimonio dei 2 anni 2016 e 2017 sulla base dei dati degli ultimi 2 bilanci approvati - a favore delle PMI socie con sede operativa in Piemonte.

5. Concessione di garanzie alle Pmi ed intensità dell'aiuto.

I destinatari finali della Misura sono le Pmi piemontesi operanti nei settori di cui all'allegato 1 al presente Avviso.

Sulla base di quanto disposto al successivo articolo 7) i Confidi assegnatari delle risorse si impegnano infatti a rilasciare nuove garanzie in favore delle Pmi piemontesi a fronte dei finanziamenti dalle medesime contratti per lo svolgimento della loro attività. Il rilascio di tali garanzie genera un aiuto che viene integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle stesse.

Le Pmi, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, devono essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese della CCIAA, avere una sede operativa attiva sul territorio regionale e non devono essere classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria applicabile¹.

Le garanzie devono essere concesse al fine di assicurare un più ampio accesso ai finanziamenti connessi alla creazione, alla crescita e allo sviluppo delle Pmi, alla prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie e alla rinegoziazione dei prestiti preesistenti concessi a favore delle Pmi piemontesi. In ogni caso le garanzie devono essere concesse per attività che i Confidi giudicano potenzialmente redditizie valutando altresì la loro capacità finanziaria, economica e patrimoniale nonché la validità tecnico-economica-finanziaria dell'intervento sulla base di idonea documentazione presentata dalla Pmi così come prevista dalla normativa interna dei Confidi stessi.

L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente Avviso è rappresentata dalla differenza tra:

- a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo di calcolo successivamente indicato e

¹ Cfr. Art.2, punto 18 del Reg.UE 651/14

b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al Confidi.

L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 18 Dicembre 2013 (Regolamento De minimis) e delle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010). La misura dell'intensità dell'aiuto (Equivalente Sovvenzione Lorda) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato nell'Avviso e riportato all'Allegato 2.

In base al Metodo:

- l'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore;
- la copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante e le suddette garanzie non sono automaticamente prorogabili;
- la durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione sottesa e non supererà in generale i 10 anni.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione europea.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non potrà beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento "de minimis", neppure per la sola parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio "de minimis" non potrà essere invocato per questa misura d'aiuto, né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

L'impresa richiedente la garanzia consortile, all'atto della domanda di rilascio della stessa, deve dichiarare al Confidi di riferimento tutti gli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e si impegna a comunicare in forma scritta al Confidi, tutti gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rilascio della garanzia e quella di concessione della stessa.

In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.

6. Procedure

6.1 Quando e come presentare la domanda di accesso al Fondo

Le domande devono essere presentate - utilizzando il modulo predisposto firmato digitalmente dal legale rappresentante del Confidi e in regola con la normativa in materia di bollo - **dalla data di pubblicazione del presente bando sul bollettino ufficiale fino al giorno 16 dicembre 2018** - mediante invio a mezzo pec alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale / Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio (via Pisano, 6 - 10152 Torino), all'indirizzo pec : rivalificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it.

6.2 Istruttoria e valutazione della domanda

Le domande pervenute vengono valutate secondo un iter istruttorio diretto a verificare:

Ricevibilità: presentazione della domanda nei termini e nelle forme prescritte dall'Avviso e completezza e regolarità della stessa.

Ammissibilità: la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dall'Avviso in capo ai Confidi.

6.3 Termini del procedimento

L'istruttoria delle domande sarà conclusa entro 30 giorni dalla data di ricezione delle domande, termine entro il quale verranno adottati i provvedimenti di riparto delle risorse tra i Confidi ammessi; l'erogazione del contributo verrà effettuata in un'unica soluzione mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal soggetto richiedente. Gli interessi che maturano sulle somme giacenti sul conto corrente vanno ad incremento del fondo rischi.

7. Obblighi dei Confidi

I Confidi destinatari delle risorse:

- A) si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia;

B) si impegnano a rilasciare, entro il 31/12/2021, a beneficio di imprese aventi almeno una unità operativa e attiva in Piemonte, proprie garanzie per un valore almeno pari a 5 volte l'importo nominale delle risorse assegnate; l'ammontare di garanzie dovrà essere conseguito nel rispetto delle scadenze e delle soglie di seguito elencate:

1. per il 30%, entro il 30/09/2019;
2. per il 60%, entro il 30/09/2020;
3. per il 100%, entro il 31/12/2021³;

Il mancato raggiungimento delle suddette soglie alle scadenze fissate comporterà l'applicazione di una penale, da corrispondere - mediante versamento entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Regione – pari ad 1/5 della differenza tra *l'importo delle garanzie da rilasciare alle rispettive scadenze, dedotto un margine di tolleranza pari al 5%, e l'importo delle garanzie effettivamente rilasciate alle scadenze medesime*. Tale importo sarà maggiorato degli interessi calcolati a norma di legge;

C) si impegnano a praticare, a fronte del rilascio delle suddette garanzie, commissioni ridotte rispetto a quelle normalmente applicate e comunque nel rispetto di quanto previsto dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) richiamato nei Riferimenti Normativi;

D) si impegnano a utilizzare le risorse assegnate per la concessione delle garanzie in modo tale che l'aiuto sia integralmente trasferito alle Pmi beneficiarie delle garanzie e che nessun vantaggio rimanga in capo ai Confidi, ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato;

E) si impegnano a tenere una contabilità separata ed autonoma per le risorse trasferite ai sensi del presente Avviso;

F) si impegnano, prima di rilasciare la garanzia,

- a richiedere una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;
- ad accertare che l'importo dell'aiuto de minimis sotteso alla garanzia non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i

due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2² del Regolamento de minimis ;

- a comunicare alla Regione o ad eventuale soggetto incaricato della gestione delle agevolazioni, con modalità e tempi da concordare, i dati e le informazioni relative alle imprese destinatarie della garanzia, unitamente all'importo dell'aiuto da concedere in regime de minimis (espresso come equivalente sovvenzione lordo);

G) si impegnano a concedere la garanzia nel rispetto delle prescrizioni del presente Avviso e della normativa comunitaria e nazionale inerente gli aiuti di Stato qui richiamata e sintetizzata;

H) si impegnano a registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento de minimis e di trasmetterle alla Regione o ad eventuale soggetto incaricato della gestione delle agevolazioni, e si impegnano, in particolare, ad assolvere l'obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e disciplinato dal Regolamento n. 115 del 31/05/2017 degli aiuti concessi alle Pmi. In particolare i dati riguardanti ogni singolo aiuto «de minimis» devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del presente avviso;

I) si impegnano ad informare in modo chiaro le PMI beneficiarie della garanzia che la concessione della stessa è a valere sul Programma Pluriennale per le Attività Produttive della Regione Piemonte e che genera un aiuto di stato di regime de minimis ;

J) si impegnano – in ossequio al principio della sana gestione finanziaria – sulle nuove garanzie rilasciate ad effettuare appositi accantonamenti sulla base del tasso di decadimento rilevato da Banca Italia in Piemonte nel periodo di riferimento, salvo che dalle verifiche di cui al successivo articolo 8 non si rilevi l'opportunità di adeguare l'entità dei suddetti accantonamenti;

K) si impegnano a:

² Art. 3 comma 2 del Regolamento "de minimis" (Reg. 1407/2013): "L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

³ Ai fini della verifica del raggiungimento delle soglie previste, per il rilascio delle garanzie, alle scadenze indicate, l'ammontare delle garanzie è da riferirsi agli importi deliberati. Per la sola ultima scadenza il suddetto importo sarà invece riferito alle effettive erogazioni.

- trasmettere alla Regione o ad altro soggetto incaricato della gestione delle agevolazioni tutti i dati da questi richiesti ai fini della concessione delle agevolazioni e alla elaborazione di rapporti (indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente), sulla base alle indicazioni fornite dalla Regione;
- garantire il supporto per la realizzazione di eventuali attività di valutazione stabilite dalla Regione;
- consentire, a funzionari di organismi e/o servizi comunitari, nazionali e regionali preposti alle funzioni di controllo, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle procedure poste in essere e della corretta utilizzazione del finanziamento assegnato;

L) si impegnano a restituire alla Regione l'equivalente delle risorse ricevute, al netto delle perdite liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di concessione dell'ultima garanzia (31/12/2021) fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite ai sensi della lettera B) del presente articolo e in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 1.

8. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Al fine di consentire la verifica del rilascio delle garanzie e del raggiungimento delle soglie di cui alla lettera B) del precedente articolo 7, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dall'Avviso, i Confidi devono:

- a) consegnare, secondo le modalità che verranno fornite dalla Regione con apposito Regolamento, entro 30 giorni dalla data di approvazione, il Bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori previsti per legge e la documentazione attestante quanto previsto dalla lettera J) del precedente articolo 7;
- b) consegnare secondo le modalità che verranno fornite dalla Regione con apposito Regolamento, entro le scadenze del 20/07/2019, 20/10/2019, 20/01/2020 e 20/07/2020, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero e l'importo delle garanzie emesse nel periodo di riferimento, il corrispondente elenco nominativo delle imprese garantite.

I Confidi devono inoltre tenere apposita contabilità separata atta a dimostrare che tutti i vantaggi derivanti dall'accesso al Fondo vengono trasmessi alle Pmi beneficiarie delle garanzie.

La Regione o eventuali soggetti incaricati potranno effettuare inoltre controlli documentali presso i Confidi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi

previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi stessi.

I Confidi devono conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione e alle singole garanzie concesse alle Pmi, predisponendo un "fascicolo di progetto" per ciascuna garanzia rilasciata. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli dagli enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

9 Restituzione delle Risorse assegnate

1. L'importo erogato al Confidi ai sensi del presente Avviso a integrazione del fondo dovrà essere restituito nei seguenti casi:

- a) il Confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) il Confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;
- c) mancato rispetto da parte del Confidi degli obblighi previsti dal presente Avviso

2. I Confidi destinatari del provvedimento di restituzione del contributo restituiscono alla Regione, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di restituzione:

- a) un importo pari alla dotazione, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di restituzione, del fondo rischi, ovvero, nei casi di restituzione di cui alla lettera a) , b) e c) del comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi dedotte le sole perdite sui crediti;
- b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contributo al fondo rischi da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera a).

10 Trattamento dei dati personali

Nel corso del procedimento relativo al presente Bando i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)", di seguito "GDPR".

I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative

a questo procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dal Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio". Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2018-2020, approvato con DGR n. 21-7209 del 13/07/2018, in attuazione della LR n. 34/2004 e della DGR n. 31-7879 del 16/11/2018.

L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro tempore del Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio" sopra citato.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.

I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

- società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)
- altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

11 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale applicabile.

**ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON
LIMITAZIONI**

(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”

A	<p align="center">AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ 01.1: Coltivazioni di colture agricole non permanenti ✦ 01.2: Coltivazione di colture permanenti ✦ 01.3: Riproduzione di piante ✦ 01.4: Allevamento di animali ✦ 01.5: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista ✦ 03.1: Pesca ✦ 03.2: Acquacoltura
----------	---

C	<p align="center">ATTIVITA' MANIFATTURIERE</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione³ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ 10: Industrie alimentari ✦ 11: Industria delle bevande
----------	---

³ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

	<p style="text-align: center;">✦ 12: Industria del tabacco</p> <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ✦ gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
--	--

G	<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI:</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi ✦ 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi ✦ 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ✦ gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.
----------	---

H	<p>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</p> <p><u>Attività ammesse con limitazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 49.41.00: Trasporto merci su strada - Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipologie di investimento.
----------	---

Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione.

CALCOLO EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

La formula da utilizzare per il calcolo dell'ESL è la seguente:

$$ES = \frac{\sum_{t=1}^T (D_t * 0,80 * Ctm)}{(1 + i)^t} - c_{gar}$$

Dove:

Ctm = costo teorico di mercato della garanzia a copertura dei prestiti per il capitale circolante, come definito dalle "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (n. 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

Dt = debito residuo del finanziamento al tempo t. Ai fini del calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, per la determinazione del debito residuo viene utilizzato convenzionalmente un piano di ammortamento a rate mensili costanti regolato al tasso **i**, tasso di riferimento comunitario come di seguito definito.

0,80= percentuale di copertura del rischio di credito assicurata sul Portafoglio di esposizioni creditizie dall'intervento del Fondo.

T = numero anni di durata del finanziamento.

i = tasso di riferimento comunitario di cui alla Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 14 del 19.1. 2008.

Cgar = costo della garanzia (costituito dalla somma di commissioni di garanzia ed eventuali costi di istruttoria), attualizzati tempo per tempo al tasso "i", qualora periodici. L'intensità massima dell'aiuto, in termine di ESL così come calcolata, nonché altri aiuti pubblici, non può eccedere l'importo di 200.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("Regolamento de minimis").